



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

# **IT1160013 – Confluenza Po-Varaita**

## **Misure di conservazione sito-specifiche**

Versione editoriale

*(Approvate con D.G.R. n. 29-3572 del 04/07/2016)*



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  
Settore Biodiversità e Aree Naturali



## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Principi generali, ambito di applicazione e valenza*)

### TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160013

#### “CONFLUENZA PO-VARAITA”

Art. 2 (*Ambito di applicazione*)

#### CAPO I - AMBIENTI FORESTALI

Art. 3 (*Disposizioni generali*)

Art. 4 (*Divieti*)

Art. 5 (*Obblighi*)

Art. 6 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 7 (*Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito*)

Art. 8 (*Norme per i boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*)*)

#### CAPO II - Ambienti delle acque correnti

Art. 9 (*Divieti*)

Art. 10 (*Obblighi*)

Art. 11 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 12 (*Norme per risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260)*)

### TITOLO III MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Art. 13 (*Presenza di specie ittiche delle acque correnti - Salmo marmoratus, Barbus meridionalis, Chondrostoma genei, Cottus gobio*)

Art. 14 (*Presenza di Lethenteron zanandreae, Cottus gobio*)

Art. 15 (*Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina*)

Art. 16 (*Presenza di Rana latastei*)

Art. 17 (*Norma finale*)

### ALLEGATI

#### ALLEGATO A

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel SIC IT1160013 “Confluenza Po-Varaita”

Tab. 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche



# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1160013 *“Confluenza Po-Varaita”* in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1160013 *“Confluenza Po-Varaita”* e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1160013 “Confluenza Po-Varaita”* e nel seguente Titolo III *“Misure specifiche per specie o gruppi di specie”*, nonché negli allegati A e B.

## **TITOLO II**

### **MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160013 “CONFLUENZA PO-VARAITA”**

#### **Art. 2**

*(Ambito di applicazione)*

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto *nelle Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte*, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.
4. L'assoggettabilità o meno alla procedura di valutazione di incidenza di piani, programmi, progetti, interventi, attività ed opere è verificata dal soggetto gestore.

### **CAPO I - AMBIENTI FORESTALI**

#### **Art. 3**

*(Disposizioni generali)*

1. Fino all'approvazione del piano di gestione di cui all'articolo 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la procedura di valutazione di incidenza, negli ambienti forestali del Sito, si applicano i disposti di cui agli articoli 4 e 5, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

#### **Art. 4**

*(Divieti)*

1. Negli ambienti forestali del Sito IT1160013 “Confluenza Po-Varaita” è vietato:
  - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 1 ettaro accorpati;
  - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
  - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;

- d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);

## **Art. 5** *(Obblighi)*

1. Negli ambienti forestali del Sito IT1160013 "Confluenza Po-Varaita" vigono i seguenti obblighi:
  - a) nei cedui e nel governo misto delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 0,25 ettari, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura;
  - b) nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 1 ettaro;
  - c) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
  - d) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
  - e) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti;
  - f) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti del comma 1 della lettera c) dell'articolo 10 delle presenti misure di conservazione sito-specifiche;
  - g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1 febbraio, ferma restando la necessità di esperire la valutazione di incidenza anche nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi;
  - h) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato A, Tabella 3);
  - i) nel corso degli interventi forestali effettuare azioni di controllo selettivo di specie vegetali esotiche invasive problematiche di cui all'Allegato B, fatta eccezione per i robinieti, per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 0,5 ettari e copertura minima da rilasciare pari al 50 per cento;
  - j) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.
2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) sono rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento o frazione ed una quantità di alberi morti (in piedi e al suolo), a diversi stadi di decadimento, in misura non inferiore al 50 per cento di quelli presenti con un limite minimo di 1 ogni 2.500 metri quadri, o frazione, con priorità per quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna; gli alberi morti di specie alloctone o non facenti parte della vegetazione del sito vanno rilasciati quando presentano nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
  - b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
  - c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
  - d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
  - e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
3. Fatto salvo quanto già previsto dalle Misure di Conservazione generali per la Rete Natura 2000 del Piemonte e dal presente provvedimento, nel Sito, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
  - b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
  - c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
  - d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura;
  - e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
  - f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario.

## **Art. 6**

### *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Nel Sito IT1160013 "Confluenza Po-Varaita" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;

- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) il controllo delle specie esotiche invasive, da contrastare attivamente durante tutti gli interventi selvicolturali; nelle aree con presenza consolidata di tali specie la gestione deve essere espressamente rivolta ad evitarne l'ulteriore diffusione;
- f) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- g) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

### **Art. 7**

*(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)*

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
  - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento e quindi agli esemplari nati da seme;
  - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, e quindi agli esemplari nati da seme;
  - c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento e quindi agli esemplari nati da seme;
  - d) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
  - e) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
  - f) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere

contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
  - b) b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
  - c) c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
  - d) d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
  - e) e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di Quercus, Salix, Prunus (specie autoctone) e Malus caratterizzati da grandi cavità.

### **Art. 8**

*(Norme per i boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 comma 1 lett c) delle presenti misure di conservazione;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dalla dall'articolo 10 comma 1 lett c) delle presenti misure di conservazione, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 2.500 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1,

lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:

1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
  2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 2500 metri quadrati, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 2 delle presenti misure di conservazione, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
  3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 2 delle presenti misure di conservazione, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni
  4. E' obbligatoria il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, oltre a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
  - b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
  - c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
  - d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
  - e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme – adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
  - f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
  - g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

## CAPO II - Ambienti delle acque correnti

### Art. 9

#### (Divieti)

1. Negli ambienti delle acque correnti del sito IT1160013 “Confluenza Po-Varaita”, è vietato:
  - a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
  - b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) delle *Misure di Conservazione generali della Rete Natura 2000 del Piemonte*, relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
  - c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi nel periodo riproduttivo della fauna (1 marzo- 31 luglio) e nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde.
  - d) navigazione a motore con imbarcazioni destinate alla fruizione turistica in prossimità di tratticon sponde naturali a meno di 10 metri dalle medesime, salvo ove previsto dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
  - e) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterne, occhione, etc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
  - f) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
  - g) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.
  - h) realizzare nuove derivazioni, captazioni, prelievi idrici o attingimenti di acque superficiali che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico. In ogni caso non è ammesso l'aumento della portata dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

### Art. 10

#### (Obblighi)

1. Negli ambienti delle acque correnti del sito IT1160013 “Confluenza Po-Varaita”, è fatto obbligo di:
  - a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a

bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;

- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
- 1) all'interno dell'alveo inciso:
    - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
    - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
  - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
    - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
    - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
  - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo II delle presenti misure di conservazione sito-specifiche;
  - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 200 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
  - 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno; Periodi diversi potranno essere individuati nei piani di gestione, nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
  - 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità.
- d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.

2. Fatto salvo quanto già previsto dalle *Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte*, nel Sito è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;

- b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
- c) rilascio o rinnovo di “concessioni” per derivazioni, captazioni, prelievi idrici o attingimenti di acque superficiali e per ogni altra attività che comporti la modifica dell’ambiente fluviale e del regime idrico sono sottoposti a valutazione di incidenza. Derivazioni, captazioni, prelievi idrici o attingimenti di acque superficiali per i quali sia prevista la “procedura semplificata” e la “licenza di attingimento” ai sensi degli artt. 34 e 35 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, sono sempre sottoposte alla verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza attraverso la preventiva presentazione di una “scheda guida” (ex art. 43 l.r. 19/2009) al soggetto gestore. In ogni caso non è ammesso l'aumento della portata di derivazioni, captazioni, prelievi idrici o attingimenti di acque superficiali autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

## **Art. 11**

### *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Nel Sito IT1160013 “Confluenza Po-Varaita” sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d’acqua;
- c) all’interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari;
- d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all’interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perfluviali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perfluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l’insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d’acqua;
- h) razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- i) favorire l’avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- k) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l’impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d’acqua;

- l) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
  - m) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
  - n) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
  - o) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
  - b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi

### **Art. 12**

*(Norme per risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))*

- 1.. È vietato:
- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
  - b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
  - c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
  - d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.
2. È obbligatorio:
- a) Mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
  - b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante;
  - c) mantenimento di flusso idrico permanente;
  - d) mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
  - b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;

- c) dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
- d) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

## **TITOLO III**

### **MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

#### **Art. 13**

*(Presenza di specie ittiche delle acque correnti - Salmo marmoratus, Barbus meridionalis, Chondrostoma genei, Cottus gobio)*

1. È vietato:

- a) effettuare introduzioni, immissioni o ripopolamenti di ittiofauna o altra fauna ittica in tutto il sito, ad eccezione delle attività di gestione faunistica previste dall'art. 33 L.R. 19/2009, e fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

2. È obbligatorio:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 200 metri lineari;
- d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
- e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
- f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
- b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
- c) rimboschimento delle fasce ripariali.

#### **Art. 14**

*(Presenza di Lethenteron zanandreae, Cottus gobio)*

1. È vietato:

- a) effettuare ripopolamenti faunistici nonché introduzioni, immissioni o ripopolamenti di ittiofauna o altra fauna ittica in tutto il sito, ad eccezione delle attività di gestione faunistica previste dall'art. 33 L.R. 19/2009, e fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) utilizzo delle risorgive per l'allevamento ittico o di idrofauna;
- c) effettuare nuove captazioni idriche.

2. È obbligatorio:

- a) laddove presente *Letentheron zanandreae*, monitoraggio periodico delle stazioni (ogni 1-3 anni, in relazione alla vulnerabilità della stazione);
- b) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l'incidenza delle colture agrarie circostanti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) rimboschimento delle fasce ripariali;
  - b) manutenzione periodica delle risorgive.

### **Art. 15**

*(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina)*

1. È vietato:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e fauna acquatica di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. È obbligatorio:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

### **Art. 16**

*(Presenza di Rana latastei)*

1. È vietato:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, sistemazione dell'alveo, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità delle sponde e la portata dei corsi d'acqua in cui la specie si riproduce;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
- c) asportazione della lettiera di foglie morte;
- d) effettuare ripopolamenti faunistici nonché introduzioni, immissioni o ripopolamenti di ittiofauna o altra fauna ittica in tutto il sito, ad eccezione delle attività di gestione faunistica previste dall'art. 33 L.R. 19/2009, e fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

2. È obbligatorio:

- a) in caso di presenza accertata, redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento di specie di gamberi esotici;
- b) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

**Art. 17**  
*(Norma finale)*

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione vengono applicate le specifiche normative di settore nazionali e regionali



## ALLEGATI

### ALLEGATO A

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel SIC IT1160013 “Confluenza Po-Varaita”

<b>Macro-tipologie regionali</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)</b>	<b>Codici All. I Direttiva Habitat</b>
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vegetazione ripariale arborea</li></ul>	91E0*
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ambienti fluviali</li><li>- Corridoi di migrazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vegetazione ripariale arborea</li><li>- Acque correnti</li></ul>	91E0* 3260

Tab. 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Anfibi	<i>Hyla intermedia</i>
Anfibi	<i>Rana dalmatina</i>
Anfibi	<i>Rana esculenta</i>
Anfibi	<i>Rana lessonae</i>
Anfibi	<i>Rana latastei</i>
Ciclostomi	<i>Lampetra (Letentheron) zanandreae</i>
Pesci	<i>Barbus meridionalis</i>
Pesci	<i>Barbus plebejus</i>
Pesci	<i>Cobitis bilineata</i>
Pesci	<i>Cottus gobio</i>
Pesci	<i>Padogobius martensii</i>
Pesci	<i>Protochondrostoma genei</i>
Pesci	<i>Salmo marmoratus</i>
Pesci	<i>Telestes muticellus</i>
Rettili	<i>Lacerta bilineata</i>
Rettili	<i>Podarcis muralis</i>
Uccelli	<i>Alcedo atthis</i>
Uccelli	<i>Ardea purpurea</i>
Uccelli	<i>Chlidonias niger</i>
Uccelli	<i>Egretta alba</i>
Uccelli	<i>Egretta garzetta</i>
Uccelli	<i>Himantopus himantopus</i>
Uccelli	<i>Lanius collurio</i>
Uccelli	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Uccelli	<i>Sterna hirundo</i>

Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

<i>Acer campestre</i>	<i>Fraxinus oxyphyllus</i>
<i>Acer opulifolium</i>	<i>Prunus avium,</i>
<i>Acer platanoides</i>	<i>Prunus padus</i>
<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Malus sylvestris</i>
<i>Ulmus glabra</i>	<i>Pyrus pyraister</i>
<i>Ulmus laevis,</i>	<i>Tilia cordata</i>
<i>Ulmus minor</i>	<i>Tilia platyphyllos</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>	

## ALLEGATO B

Entità	Problematiche
Scoiattolo americano ( <i>Sciurus carolinensis</i> )	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro ( <i>Lithobates catesbeianus</i> )	X
Rane verdi alloctone ( <i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , <i>ridibunda</i> sensu lato)	X
Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> )	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i> )	X
Molluschi ( <i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i> )	
<b>Specie ittiche alloctone</b>	
Abramide ( <i>Abramis brama</i> )	
Aspio ( <i>Aspius aspius</i> )	
Barbo europeo ( <i>Barbus barbus</i> )	
Pesce rosso e Carassio ( <i>Carassius</i> , tutte le specie)	
Carpa erbivora ( <i>Ctenopharyngodon idellus</i> )	
Cobite di stagno orientale o misgurno ( <i>Misgurnus anguillicaudatus</i> )	
Gambusia ( <i>Gambusia holbrooki</i> )	
Gobione europeo ( <i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i> )	
Luccio europeo ( <i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i> )	
Persico sole ( <i>Lepomis gibbosus</i> )	
Persico trota ( <i>Micropterus salmoides</i> )	
Pesce gatto ( <i>Ictalurus melas</i> )	
Pseudorasbora ( <i>Pseudorasbora parva</i> )	
Rodeo amaro ( <i>Rhodeus sericeus</i> )	
Rutilo o gardon ( <i>Rutilus rutilus</i> )	
Salmerino di fonte ( <i>Salvelinus fontinalis</i> )	
Salmerino alpino ( <i>Salvelinus alpinus</i> )	
Sandra o lucioperca ( <i>Stizostedion lucioperca</i> )	
Siluro ( <i>Silurus glanis</i> )	

“L'elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è quello riportato nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 “Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione” e successive modifiche e integrazioni”.

Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sulla pagina web:

[http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm)